

D.A. n. 27/5

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale n. 22 del 6 maggio 1986 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali;

VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 31 luglio 2003 n. 10 "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia";

VISTO in particolare il comma 5 dell'art. 6, della sopra citata legge regionale n. 10/2003, che prevede che *"al fine di garantire e promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare un bonus di 1.000 euro per ogni nascituro, sulla base di parametri reddituali predeterminati ed in conformità alle competenze in materia delegate dallo Stato alle autonomie locali"*;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 "Bilancio di previsione della regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

VISTO l'art. 25 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 "Assestamento di bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni di bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";


RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla definizione dei criteri e delle procedure per l'ammissibilità delle istanze e per l'erogazione, a valere sul Capitolo 183740, del Bonus regionale di cui all'art.6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 per l'anno 2014, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale:

DECRETA

- Art. 1 - In applicazione dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2003 che prevede il Bonus di 1.000 Euro per la nascita di un figlio, sono approvati nel documento allegato (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri e le procedure per la presentazione delle istanze ai Comuni (Allegato B) e per l'erogazione del beneficio relativamente all'anno 2014, nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
- Art. 2 - Con successivo Decreto si provvederà al riparto e all'assegnazione ai Comuni richiedenti dello stanziamento disponibile per l'attuazione dell'intervento, nonché all'impegno delle somme da erogare ai Comuni medesimi, per la successiva attribuzione ai beneficiari.
- Art. 3 - Il presente Decreto, comprensivo di tutti gli allegati, sarà integralmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché sul sito istituzionale www.regione.sicilia.it/famiglia.

Palermo, li 29 aprile 2014

L'ASSESSORE
Prof. Bruno Caruso



Avviso pubblico concernente criteri e modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, ex art.6, comma 5 L.R. n.10/2003- Anno 2014

1. In applicazione dell'art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento disponibile, pari a € 474.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di 1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
2. Al fine di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente lo stesso per i nati nell'arco di tutto l'anno in corso, si procederà all'erogazione con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti periodi: 1 gennaio – 30 giugno 2014; 1 luglio – 31 dicembre 2014. La ripartizione della dotazione del capitolo di spesa sarà effettuata in parti uguali per ciascun semestre, sulla base delle risultanze delle due graduatorie relative a ciascun semestre, come sopra specificato. Ne deriva pertanto che gli ammessi al beneficio di che trattasi saranno 237 su base regionale (per € 1.000,00 a beneficiario) per ciascun semestre.
3. Per la redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito elencati.
 - a) Stima del parametro reddituale (ex art.6, comma 5, L.R. 31 luglio 2003, n.10): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno priorità;
 - b) stima del numero dei componenti del nucleo familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di componenti avranno priorità;
 - c) data di nascita dei soggetti per i quali sussiste il beneficio: a parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
4. Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
 - residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
 - nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
 - indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00. Alla determinazione dello stesso indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. L'istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto da questo Assessorato, secondo le forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.46 e segg. del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, e la stessa dovrà essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza.
All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia del documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;

- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all'anno 2013;
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia dell'eventuale provvedimento di adozione.

La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell'ammissione al beneficio. Le istanze corredate dalla relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l'Ufficio comunale competente.

6. I Comuni sono tenuti a fornire ai cittadini adeguate informazioni in merito all'intervento, utilizzando sia i mezzi di pubblicità formale, sia ulteriori strumenti idonei. Si raccomanda di graduare l'informazione per gli aventi diritto, con riguardo alle scadenze legate a ciascun semestre del 2014, in modo che le istanze possano essere inoltrate nei tempi previsti per i nati fino al 31 dicembre 2014.

Ciascun Comune verifica la documentazione presentata e la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Le procedure di costituzione delle due graduatorie (per ogni semestre) saranno determinate, come per l'anno 2013, dall'inserimento da parte dei Comuni su apposito programma accessibile dal sito web del Dipartimento, dei dati qualificanti rilevati dai lavori di istanze. A tal fine, il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali fornirà le password e gli accessi necessari all'utilizzo. Inoltre, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, i Comuni trasmetteranno all'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali – Via Trinacria n.34 Palermo - la richiesta di finanziamento a firma del Dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali, allegando l'elenco dei soggetti ammissibili all'intervento, predisposto attraverso il citato software.

Tale elenco deve contenere i seguenti dati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale ed indirizzo del richiedente;
- cognome e nome, luogo e data di nascita del bambino, o data del provvedimento di adozione;
- numero dei componenti del nucleo familiare richiedente;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare.

La richiesta di finanziamento del Bonus da parte del Comune deve essere unica (per ogni semestre) e deve contenere espressamente l'attestazione a firma del Dirigente responsabile dei Servizi Sociali della completezza e veridicità di tutti i dati dei richiedenti in possesso dei requisiti. Non saranno ammissibili le richieste dei Comuni pervenute oltre il termine sopra fissato.

7. Il Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali redigerà le graduatorie regionali ordinando i soggetti richiedenti per indicatore I.S.E.E. crescente. Nel caso di situazioni ex aequo sarà data precedenza al nucleo familiare più numeroso. A parità dei precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
8. Con Decreto del Dirigente Generale si procederà al riparto e all'assegnazione delle somme ai Comuni richiedenti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento di Bilancio regionale disponibile.
9. Il Bonus verrà erogato ai beneficiari direttamente dai Comuni assegnatari.
10. Il beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze o indennità.